



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

Bruxelles, 8 maggio 2009

**5558/09
ADD 1**

**ACP 23
WTO 20
COASI 14
RELEX 55**

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: Decisione del Consiglio relativa alla firma e all'applicazione provvisoria
 dell'accordo di partenariato interinale tra la Comunità europea, da una parte, e gli
 Stati del Pacifico, dall'altra

ALLEGATO I

DAZI DOGANALI SUI PRODOTTI ORIGINARI DEGLI STATI DEL PACIFICO

1. Fatto salvo quanto disposto nei paragrafi 2, 4, 5, 6 e 7, i dazi doganali della parte CE (di seguito "dazi doganali CE") sono interamente soppressi su tutti i prodotti originari di uno Stato del Pacifico compresi nei capitoli da 01 a 97 del sistema armonizzato, ad eccezione di quelli del capitolo 93. Per i prodotti che rientrano nel capitolo 93 la parte CE continua ad applicare i dazi NPF in vigore. A titolo indicativo il presente allegato contiene l'elenco dei dazi doganali CE applicabili ai prodotti originari di uno Stato del Pacifico.
2. I dazi doganali CE sui prodotti compresi nella voce tariffaria 1006 riso originari degli Stati del Pacifico sono soppressi dal 1° gennaio 2010, ad eccezione dei dazi doganali CE sui prodotti della sottovoce 1006 10 10, che sono soppressi a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo.
3. La parte CE e gli Stati del Pacifico convengono che le disposizioni del protocollo 3 dell'accordo di Cotonou (di seguito "protocollo sullo zucchero") restano applicabili fino al 30 settembre 2009 e che successivamente a tale data il protocollo sullo zucchero cessa di essere in vigore fra loro. Ai fini dell'articolo 4, paragrafo 1, del protocollo sullo zucchero, il periodo di consegna 2008/2009 va dal 1° luglio 2008 al 30 settembre 2009. Il prezzo garantito per il periodo compreso fra il 1° luglio e il 30 settembre 2009 viene deciso in seguito ai negoziati di cui all'articolo 5, paragrafo 4.

4. I dazi doganali CE sui prodotti compresi nella voce tariffaria 1701 (zucchero) originari di uno Stato del Pacifico sono soppressi dal 1° ottobre 2009. Fino alla completa soppressione dei dazi doganali CE e in aggiunta all'assegnazione dei contingenti tariffari a dazio nullo di cui al protocollo sullo zucchero, è aperto un contingente tariffario a dazio nullo di 30 000 tonnellate per la campagna di commercializzazione¹ 2008/2009 per i prodotti compresi nella voce tariffaria 1701, espressi in equivalente zucchero bianco, originari degli Stati del Pacifico. Per i prodotti da importare nel quadro del suddetto contingente tariffario aggiuntivo non sono concesse licenze d'importazione tranne qualora l'importatore si impegni ad acquistare tali prodotti ad un prezzo almeno equivalente ai prezzi garantiti fissati per lo zucchero importato nella parte CE a norma del protocollo sullo zucchero.
5. a) Durante il periodo compreso fra il 1° ottobre 2009 e il 30 settembre 2015 la parte CE può applicare il dazio della nazione più favorita sui prodotti compresi nella voce tariffaria 1701 (zucchero) originari degli Stati del Pacifico, importati in quantitativi superiori ai seguenti livelli espressi in equivalente zucchero bianco, che si ritiene perturbino il mercato dello zucchero della parte CE:
- i) 3,5 milioni di tonnellate per campagna di commercializzazione per tali prodotti originari degli Stati membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (Stati ACP) firmatari dell'accordo di Cotonou, e

¹ Ai fini dei paragrafi 4, 5, 6 e 7, per "campagna di commercializzazione" si intende il periodo compreso fra il 1° ottobre e il 30 settembre.

- ii) 1,38 milioni di tonnellate per la campagna di commercializzazione 2009/2010 di tali prodotti originari degli Stati ACP non riconosciuti dalle Nazioni Unite come paesi meno sviluppati. Il quantitativo di 1,38 milioni di tonnellate aumenterà a 1,45 milioni di tonnellate nella campagna di commercializzazione 2010/2011 e a 1,6 milioni di tonnellate nelle quattro campagne di commercializzazione successive.

- b) All'importazione dei prodotti compresi nella voce tariffaria 1701 originari di qualsiasi Stato del Pacifico riconosciuto dalle Nazioni Unite come paese meno sviluppato non si applicano le disposizioni di cui al paragrafo 5, lettera a). Tali importazioni restano tuttavia soggette alle disposizioni dell'articolo 21¹.

- c) Il dazio della nazione più favorita cessa di applicarsi alla fine della campagna di commercializzazione nel corso della quale è stato introdotto.

- d) Qualsiasi misura adottata a norma del presente paragrafo viene notificata immediatamente al comitato per il commercio ed è oggetto di consultazioni periodiche in seno a tale organismo.

¹ A tal fine e in deroga all'articolo 21, un singolo Stato del Pacifico riconosciuto dalle Nazioni Unite come paese meno sviluppato può essere soggetto a misure di salvaguardia.

6. A partire dal 1° ottobre 2015, ai fini dell'applicazione delle disposizioni dell'articolo 21, si può ritenere che si abbiano perturbazioni dei mercati dei prodotti compresi nella voce tariffaria 1701 quando il prezzo di mercato nella Comunità europea dello zucchero bianco è inferiore per due mesi consecutivi all'80% del prezzo di mercato nella Comunità europea dello zucchero bianco constatato nella campagna di commercializzazione precedente.

7. Per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2008 e il 30 settembre 2015 i prodotti compresi nelle voci tariffarie 1704 90 99, 1806 10 30, 1806 10 90, 2106 90 59 e 2106 90 98 sono soggetti a un meccanismo di sorveglianza speciale per garantire la non elusione dei regimi di cui ai paragrafi 4 e 5. Se, nel corso di un periodo di dodici mesi consecutivi, il volume delle importazioni di tali prodotti originari degli Stati del Pacifico registra un incremento cumulativo superiore al 20% rispetto alla media delle importazioni annuali dei tre periodi di dodici mesi precedenti, la parte CE analizza la struttura degli scambi, la giustificazione economica e il tenore di zucchero di tali importazioni e, qualora ritenga che queste ultime siano utilizzate per eludere i regimi di cui ai paragrafi 4 e 5, può sospendere il trattamento preferenziale e introdurre il dazio NPF specifico applicato alle importazioni a norma della tariffa doganale comune della Comunità europea per i prodotti compresi nelle voci tariffarie 1704 90 99, 1806 10 30, 1806 10 90, 2106 90 59 e 2106 90 98 originari degli Stati del Pacifico. Le disposizioni del paragrafo 5, lettere b), c) e d), si applicano mutatis mutandis alle azioni attuate nel quadro del presente paragrafo.

8. Per quanto riguarda i prodotti compresi alla voce NC 1701, nel periodo compreso tra il 1° ottobre 2009 e il 30 settembre 2012 non sono concesse licenze d'importazione preferenziale tranne qualora l'importatore si impegni ad acquistare tali prodotti a un prezzo non inferiore al 90% del prezzo di riferimento fissato dalla parte CE per la pertinente campagna di commercializzazione.

9. Il paragrafo 1 non si applica ai prodotti compresi nella voce tariffaria 0803 0019 originari degli Stati ACP del Pacifico e immessi in libera pratica nelle regioni ultraperiferiche della parte CE. I paragrafi 1, 3, 4 e 5 non si applicano ai prodotti compresi nella voce tariffaria 1701 originari degli Stati del Pacifico e immessi in libera pratica nei dipartimenti francesi d'oltremare. Tali disposizioni sono applicabili per un periodo di dieci anni. Questo periodo sarà esteso per altri dieci anni, a meno che le parti non decidano diversamente

ALLEGATO II

DAZI DOGANALI SUI PRODOTTI ORIGINARI DELLA PARTE CE

DAZI DOGANALI APPLICABILI ALLE IMPORTAZIONI NELLA REPUBBLICA DELLE ISOLE FIGI

Sintesi dell'offerta di accesso al mercato per lo scambio di merci

DENOMINAZIONE DEL PRODOTTO	A Dazi soppressi il 1° gennaio 2008	B Dazi soppressi alla fine dell'anno 5	C Dazi soppressi alla fine dell'anno 10	D Dazi soppressi alla fine dell'anno 15	G Prodotti che non sono oggetto di impegni di liberalizzazione
N. di articoli	498	765	2240	1106	1173
Percentuale della media di importazioni totali dall'UE (valore)	14,5 %	2,5 %	59,5 %	10,7 %	12,8 %
Percentuale di linee tariffarie nazionali	8,6 %	13,2 %	38,7 %	19,1 %	20,3 %
Percentuale complessiva liberalizzata per valore degli scambi	87,2%				
Percentuale complessiva liberalizzata per numero di linee	79,7%				
Numero complessivo di prodotti che non sono oggetto di impegni di liberalizzazione	1173				
Numero complessivo di linee tariffarie nazionali	5782				

Fonte dei dati: *Fiji Islands Revenue and Customs Authority* (Autorità doganale e delle entrate delle Isole Figi) e *Fiji Islands Bureau of Statistics* (Istituto di statistica delle Isole Figi).

I dati utilizzati per calcolare le medie e sostanzialmente tutti gli scambi (*substantially all trade* – SAT) si basano sulle cifre relative agli scambi nel 2003, 2004 e 2005. Per quanto riguarda il valore commerciale, i calcoli si basano sui dati del 2007 solo per riflettere le modifiche della nomenclatura SA2007.